

ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL'EDILIZIA

LORO SEDI

Circolare nr. 41/22

Trento, 7 ottobre 2022

C.C.P.L. Edilizia: Termini e modalità per la corresponsione dell'EVR – Elemento Variabile della retribuzione – Anno 2022

Comunichiamo che con verbale di data 28 settembre 2022, sottoscritto ai sensi dell'art. 21 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro con le rappresentanze provinciali dei sindacati dei lavoratori di categoria, è stato stipulato l'accordo attuativo in materia di **Elemento Variabile della Retribuzione** – EVR relativo all'anno 2022.

Con il suddetto Accordo le Parti firmatarie hanno riscontrato che i quattro indicatori/parametri provinciali fissati nel CCPL 27 febbraio 2018, in termini di comparazione tra medie triennali (triennio 2019-2021 su triennio 2018-2020), hanno tutti registrato un andamento di segno positivo.

Le caratteristiche dell'EVR sono precisate all'art. 21 del citato CCPL, che alleghiamo per opportuna informazione e documentazione assieme al summenzionato Accordo attuativo del 28 settembre 2022 (Allegati rispettivamente sub 1 e 2).

La misura dell'EVR 2022 è pari al 4% dei minimi di paga base.

L'effettivo obbligo di corresponsione dell'EVR ai lavoratori dipendenti (operai ed impiegati), va peraltro verificato a livello aziendale da parte della singola impresa.

Detta verifica avviene a seguito dell'**accertamento** della presenza completa o parziale di elementi di produttività a livello aziendale.

In assenza di tali elementi di produttività aziendale, l'impresa <u>non è tenuta</u> a procedere all'erogazione dell'EVR 2022.

La suddetta verifica avviene sulla base dei due seguenti indicatori/parametri aziendali:

1. **andamento ore denunciate alle Casse Edili** da parte della singola impresa (anche Casse Edili diverse dalla Cassa Edile di Trento). Per le imprese **con solo impiegati** il



parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro;

2. andamento volume d'affari IVA della singola impresa, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa.

L'impresa verifica tali indicatori/parametri aziendali effettuando la comparazione tra la media dei valori del triennio 2019-2021 e la media dei valori del triennio 2018-2020.

Per il parametro di cui al precedente punto 1, si fa riferimento al cosiddetto anno APE di Cassa edile, che inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno seguente (es. l'anno APE 2021 ha avuto inizio il 1° ottobre 2020 e termine il 30 settembre 2021).

Per il parametro di cui al precedente punto 2, invece, si fa riferimento all'anno solare.

L'indicatore/parametro sarà considerato positivo laddove la prima media triennale (2019-2021) risultasse pari o superiore alla seconda (2018-2020).

In presenza di **entrambi i parametri aziendali positivi**, la misura dell'EVR 2022 è pari al **4% dei minimi di paga base.**

In presenza invece di un solo parametro aziendale positivo, la misura dell'EVR 2022 è pari al 2,6% dei minimi di paga base.

In entrambi i casi, per gli operai si fa riferimento ai minimi di paga base oraria per il numero di ore lavorate.

Qualora **entrambi** i suddetti indicatori/parametri **risultassero negativi**, come anzidetto, l'impresa **non è tenuta** ad erogare l'EVR 2022.

Qualora l'esito della verifica sull'andamento dei suddetti indicatori/parametri evidenziasse l'assenza o la presenza parziale di elementi di produttività a livello aziendale, l'impresa è tenuta a darne comunicazione <u>entro il 25 novembre 2022</u> alla Cassa Edile di Trento, per le imprese iscritte alla Cassa Edile stessa e, in ogni caso, ad ANCE Trento, mettendone a conoscenza le RSA e RSU ove costituite, ed alle Organizzazioni sindacali territoriali utilizzando la formulazione riportata nel contratto provinciale del 27 febbraio 2018 (Allegato 3).

Alla Cassa Edile di Trento la comunicazione deve pervenire a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ced.TN00@infopec.cassaedile.it

Per agevolare l'attività della Cassa Edile, invitiamo le imprese interessate a voler inviare la suddetta comunicazione, se possibile, con congruo anticipo rispetto al termine sopra indicato.

Precisiamo che, in presenza di entrambi i parametri aziendali positivi, l'impresa non è tenuta a comunicare l'esito della verifica.



A livello operativo:

- **per gli impiegati** l'EVR viene corrisposto mensilmente direttamente dall'impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. La prima erogazione è prevista con la retribuzione del mese di **ottobre 2022**.
- per gli operai l'EVR viene invece corrisposto dalla Cassa edile di Trento, a seguito di accantonamenti mensili alla Cassa edile stessa che l'impresa deve effettuare mensilmente entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga. Il primo accantonamento mensile, calcolato sulle ore lavorate e sui minimi di paga base oraria in vigore, è previsto unitamente agli accantonamenti previsti contrattualmente che si riferiscono al mese di ottobre 2022, ovverosia contestualmente a quelli che contrattualmente devono essere effettuati entro il 25 novembre 2022.

Più nel dettaglio e coerentemente con il **criterio convenzionale** utilizzato per l'accantonamento presso la Cassa Edile del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, l'impresa provvede, per gli operai, ad accantonare mensilmente presso la Cassa Edile a titolo di EVR 2022, in un unico versamento unitamente agli altri contributi contrattuali dovuti, la seguente **percentuale sulla retribuzione lorda** costituita dai minimi di paga base, che provvederà ad indicare nella periodica denuncia mensile:

- in presenza di **entrambi** gli indicatori/parametri aziendali positivi: il **3,60% dei minimi di paga base oraria** per ogni ora lavorata;
- in presenza di **un solo** indicatore/parametro aziendale positivo: il **2,30% dei minimi di paga base oraria** per ogni ora lavorata.

In relazione a quanto sopra, la retribuzione netta erogata direttamente all'operaio in busta paga da parte dell'impresa, è costituita dalla retribuzione lorda detratti i contributi, le ritenute fiscali, l'accantonamento netto per ferie e gratifica natalizia nonché l'accantonamento a titolo di EVR 2022 nelle percentuali di cui sopra.

In allegato riportiamo gli importi di EVR 2022 in relazione alla categoria/livello di inquadramento del dipendente (allegato 4).

La Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore gli accantonamenti effettuati a titolo di EVR 2022 e provvederà ad erogare al lavoratore detti importi accantonati, in due rate e precisamente nella prima decade di luglio 2023, successivamente agli accantonamenti riferentesi ai mesi precedenti che vanno da ottobre 2022 ad aprile 2023 e nella prima decade di dicembre 2023, successivamente agli accantonamenti riferentisi ai mesi precedenti che vanno da maggio 2023 a settembre 2023.



L'accordo EVR 2022 ha validità, per gli operai, a partire dall'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di ottobre 2022, da effettuarsi entro il 25 novembre 2022, e fino all'accantonamento mensile in Cassa Edile riferito al mese di settembre 2023, da effettuarsi entro il 25 ottobre 2023.

Per gli impiegati, l'accordo ha validità a partire dalla retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022 fino alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2023.

Gli uffici di ANCE Trento rimangono a disposizione per ogni approfondimento del caso ed illustrazione delle disposizioni contrattuali attuative sopra illustrate.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- 1. Art. 21 CCPL 27 febbraio 2018
- 2. Accordo provinciale attuativo CCPL Edilizia EVR 2022 di data 28 settembre 2022
- 3. Modulo comunicazione concernente l'assenza o la presenza parziale degli elementi di produttività aziendale
- 4. Tabella importi EVR 2022